DIRETTIVA 92/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 1992

che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i volatili sono compresi nell'allegato II del trattato; che la loro commercializzazione costituisce un'importante fonte di reddito per la popolazione agricola;

considerando che è necessario istituire, a livello comunitario, le misure di lotta da prendere in caso di comparsa della malattia di Newcastle, allo scopo di garantire lo sviluppo del settore avicolo e contribuire alla protezione sanitaria degli animali nella Comunità;

considerando che occorre inoltre prevedere misure comunitarie minime di lotta contro la malattia di Newcastle applicabili a talune altre specie;

considerando che la malattia di Newcastle può, dalla sua comparsa, assumere un carattere di epizoozia provocando mortalità e perturbazioni tali da rischiare di compromettere gravemente la redditività dell'allevamento dei volatili in generale;

considerando che si devono prendere misure non appena si sospetta la presenza di tale malattia, in modo da permettere una lotta immediata ed efficace in caso di successiva conferma; che detta lotta deve essere modulata dalle autorità competenti in funzione dell'eventuale vaccinazione profilattica eseguita da un paese su tutto il proprio territorio o su una parte dello stesso;

considerando che occorre evitare la diffusione della malattia fin dalla sua prima comparsa, sottoponendo ad attento controllo gli spostamenti degli animali e l'uso di prodotti che possano essere contaminati e procedendo ad eventuale vaccinazione;

considerando che la diagnosi della malattia deve essere effettuata sotto l'egida di laboratori nazionali responsabili, il cui operato deve essere coordinato da un laboratorio di riferimento comunitario;

considerando che è necessario prevedere che gli Stati membri che vaccinano elaborino piani di vaccinazione e forniscano alla Commissione ed agli altri Stati membri informazioni in merito a detti piani;

considerando che dalla comparsa della malattia di Newcastle si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della decisione 90/424/CEE, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (4);

⁽¹⁾ GU n. C 146 del 5. 6. 1991, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 174.

⁽³⁾ GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 91/133/CEE (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18).